



ORDINANZA N. 7

REP003-0000007

[II.1/F0001-16]

Bergamo, 13 giugno 2016

OGGETTO: Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo.

IL SINDACO

Visto il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 71 in seduta del 6 giugno 2016.

Preso atto che il Regolamento citato dispone, all'art. 5, che l'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco.

Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo.

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito.

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Dato atto che la Questura di Bergamo, in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931, per l'esercizio delle sale VLT, demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura, indicando testualmente nei provvedimenti autorizzativi "E' fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti".

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 assunta in seduta del 6 giugno 2016, in esecuzione della quale viene adottata la presente ordinanza.

Visti altresì:

- l'art. 31 comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 - , il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"
- l'art. 34, comma 2 D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 - , il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal dirigente competente, ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto comunale.

DISPONE

A decorrere dal 1° luglio 2016, gli orari:

- del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
- di vendita, effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera),

devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

dalle 7,30 alle 9,30
dalle 12,00 alle 14,00
dalle 19,00 alle 21,00

Così come stabilito dal Regolamento in applicazione del quale è adottata la presente ordinanza, sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, superenalotto, totocalcio e bingo, per le motivazioni nello stesso Regolamento indicate.

AVVERTE

che, costituendo la presente ordinanza, prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS, il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione.

INFORMA

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Corpo di Polizia locale unitamente alle altre forze dell'ordine è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.



Giorgio Gori